REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di TORINO Sezione 01, riunita in udienza il 23/03/2022 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
OCONE GIUSEPPE, Relatore
PIERRO MARIA, Giudice

in data 23/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 899/2021 depositato il 05/11/2021

proposto da

[redacted]

[redacted]

Rappresentato da [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Comune di Torino - Piazza Palazzo Di Cittã?â 1 10122 Torino TO

elettivamente domiciliato presso tributi@cert.comune.torino.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SILENZIORIFIUTO IMU 2015
- SILENZIORIFIUTO IMU 2016
- SILENZIORIFIUTO IMU 2017
- SILENZIORIFIUTO IMU 2018
- SILENZIORIFIUTO IMU 2019
- SILENZIORIFIUTO IMU 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: accertare e dichiarare l'infondatezza del silenzio-rifiuto opposto dal Comune all'istanza di rimborso IMU, e, per l'effetto, condannare il Comune di Torino al pagamento in favore della Società ricorrente della somma di euro 3.762.823,09 quale IMU indebitamente pagata per il possesso dell'immobile negli anni dal 2015 al 2020, oltre interessi maturati e maturandi come per legge.

Con condanna del Comune resistente al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio.

Resistente: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n. 546/1992, nonché disporre la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'Ente per la costituzione, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/20124, ridotti del 20% ai sensi dell'art. 15 comma 2-sexies, previsti per la prima fascia individuata in base al valore della controversia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente, ultimati i lavori di costruzione di un immobile strumentale, ha provveduto all'accatastamento del bene mediante Docfa, proponendo una rendita di euro 783.473,98.

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Territorio, in data 8 ottobre 2015, ha notificato un avviso di accertamento mediante il quale la rendita catastale è stata aumentata fino all'importo di euro 2.970.590,00. Il contenzioso insorto è stato definito l'8 ottobre 2020 mediante la sottoscrizione tra le parti dell'atto di conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546/92, che ha previsto la rideterminazione della rendita catastale in euro 2.103.720,00. Nelle more dei giudizi, parte ricorrente ha provveduto a versare l'IMU sulla base della rendita accertata dall'Ufficio secondo il seguente prospetto:

annualità	importi versati	importi dovuti	differenza
2015	2.149.073,35	1.521.936,23	627.137,12
2016	2.149.073,35	1.521.936,23	627.137,12
2017	2.149.073,70	1.521.936,23	627.137,47
2018	2.149.073,35	1.521.936,23	627.137,12
2019	2.149.073,35	1.521.936,23	627.137,12
2020	2.149.073,37	1.521.936,23	627.137,14
totali	12.894.440,47	9.131.617,38	3.762.823,09

Per effetto della conciliazione, il Comune di Torino risulta aver percepito la somma di euro 3.762.823,09 in più rispetto a quanto concordemente dovuto, e di cui parte ricorrente ha richiesto il rimborso, riproducendo "ex tunc" gli effetti della citata conciliazione.

Il Comune, decorsi oltre 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, ha indotto la società ricorrente alla presentazione del ricorso innanzi Codesta Commissione.

Il Comune di Torino, costituitosi in giudizio, ha eccepito che in base all'art. 1, comma 164, della L. 296/2006: "Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza"

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267 del Comune di Torino, è stabilito che: "L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente".

Il Comune convenuto ha dichiarato di aver rimborsato le somme dovute mediante compensazione con l'imposta dovuta per l'anno 2021 (in data 05.11.2021 e, quindi, ricadente entro i 180 giorni previsti) e, pertanto, ha richiesto la cessazione della materia del contendere, nonché la condanna alle spese per l'infondato ricorso.

, ha riconosciuto il rimborso eseguito per la sola parte spettante al ersamento della residua somma di euro 2.697.872,52 per la parte dell'imposta costituente la "quota Stato".

Ciò posto la Commissione

OSSERVA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2016, ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2016, ha per oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, ed impone all'Ente locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, di versare direttamente, entro il termine di 180 giorni le somme indebitamente percepite anche indipendentemente dalla richiesta di rimborso operata dal contribuente.

Il Comune di Torino era a perfetta conoscenza delle somme da restituire avendone concordato il quantum mediante l'accordo del giorno 8 ottobre 2020 e, quindi, la proposizione del ricorso risulta legittima essendo decorsi i 180 giorni previsti per il rimborso autonomamente dovuto dall'Ente.

Il comma 1 dell'art. 3 del citato Decreto, disciplina le ipotesi di cui al comma 724 dell'art. 1 della legge 147/2013 relative ai versamenti effettuati in misura superiore al dovuto. Lo stesso decreto oltre a rendere l'obbligo per il Comune al rimborso delle somme indebitamente percepite entro 180 giorni dalla avvenuta conoscenza, non esclude che il Comune possa procedere direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato dandone opportuna comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4.

Gli interessi devono essere corrisposti applicando il tasso legale e decorrono dal giorno del versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento.

Alla luce di quanto esposto sussistono elementi per l’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Accerta il diritto al rimborso del tributo IMU richiesto dalla società contribuente e condanna il Comune di Torino a darvi luogo. Condanna il Comune a rifondere le spese di lite a favore del ricorrente liquidate in euro 11.200,00.

Così deciso in Torino in data 23 marzo 2022

Il Giudice estensore — Il Presidente

(dott. Giuseppe Ocone) — (avv. Giuliana Passero)